



## Allegato "C"

[Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h - D.L. n° 22/97]

### OPERAZIONI DI RECUPERO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell' articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- R 1** Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
- R 2** Rigenerazione/recupero di solventi
- R 3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche)
- R 4** Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R 5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R 6** Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R 7** Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R 8** Recupero dei prodotti che provengono dai catalizzatori
- R 9** Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R 10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R 11** Utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R 12** Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R 13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)